

## COMUNICAZIONI

### **Missioni valevoli nella seduta del 30 maggio 2000.**

Angelini, Bampo, Bastianoni, Bergamo, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pistone, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Ruffino, Saonara, Savarese, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Acquarone, Angelini, Bampo, Bartolich, Bastianoni, Bergamo, Bono, Bordon, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Nardini, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pistone, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Ruffino, Saonara, Savarese, Schietroma, Schmid, Sica, Solaroli, Tassone, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 138 del 11-16 maggio 2000 (doc. VII, n. 863), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costi-

tuzionale della legge della regione Abruzzo approvata l'11 giugno 1997 e riapprovata, ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione, il 21 ottobre 1997, recante « Modifiche all'articolo 16 comma 2 legge regionale n. 84 del 1996 avente per oggetto: Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione », proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

n. 160 del 22-24 maggio 2000 (doc. VII, n. 864), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

*alla V, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 863);

*alla XI, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 864).

### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI***(Sezione 1 – Esonero dal servizio di leva per i figli degli esuli)****A) Interrogazione:**

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere — premesso che:

la legge n. 763 del 26 dicembre 1981 prevede l'esonero dal servizio di leva per gli esuli;

a seguito di una circolare del ministero della difesa, in data 15 ottobre 1991, con la legge n. 334 questo diritto viene riconosciuto anche ai figli degli esuli;

con una nuova circolare, lo stesso ministero della difesa, in data 5 gennaio 1996, sospende questo diritto ai figli degli esuli;

il signor Danilo Iudici, nato e residente a Torino il 15 settembre 1977, iscritto nelle liste di leva del comune di Torino, figlio di esule, ha presentato domanda diesonero al servizio di leva, come previsto da legge in vigore, il 12 dicembre 1995, quindi esattamente 24 giorni prima del provvedimento che sospendeva il diritto all'esonero del servizio di leva anche per i figli degli esuli;

il signor Iudici è stato chiamato in servizio il 2 settembre 1999 ed è stato costretto al ricorso al Tar;

i tempi che occorrono al tribunale sono sicuramente superiori a tutta la durata del servizio che comporterà gravi disagi a tutta la famiglia ed alla ditta presso cui lo Iudici lavora —;

se intenda accertare che tutte le leggi siano applicate nei tempi e nei modi previsti per il caso;

se intenda intervenire al fine di sospendere dal servizio il signor Iudici almeno fino al pronunciamento del Tar;

se si intendano sensibilizzare, attraverso circolari interne, i distretti militari al fine di evitare casi analoghi. (3-04385)

(6 ottobre 1999).

**(Sezione 2 – Trasferimento del comandante della stazione dei carabinieri di Novara)****B) Interrogazione:**

MANCUSO. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere — premesso che:

in data 10 dicembre 1998 il maresciallo dei carabinieri Casanica Giuseppe, comandante della stazione dei carabinieri di Cameri nella compagnia di Novara, è stato allontanato dalla sede e dalla funzione predette e destinato alla compagnia di Domodossola;

lo stesso inoltre è stato sottoposto ad indebita punizione disciplinare, sempre sulla base di una motivazione apparente e pretestuosa, contro la quale l'interessato ha esperito i rimedi previsti sia in via gerarchica che giurisdizionale;

tali misure sostanzialmente inique e irregolari hanno, in realtà, la loro causa

effettiva nella circostanza (contestata al Casanica con nota 20 ottobre 1997, n. 663/7-5/1982 dal comandante della compagnia di Novara Alessandro Della Nebbia) che il detto sottufficiale, assieme alla consorte, era stato presente, però fuori dal servizio, in borghese, come privato cittadino e per mero ascolto, alla «Festa azzurra» dei club di Forza Italia novaresi, tenutasi il 3 luglio precedente in detta località, manifestazione nella quale la coppia aveva avvicinato alcuni parlamentari del centro-destra e aveva, in particolare, salutato con stretta di mano il deputato interrogante. Questa la ragione vera di tutto;

l'indubbio carattere persecutorio e discriminatorio di tali provvedimenti, che attentano insieme alla persona del sottufficiale, alla libertà civile e alla dignità sua e della sua famiglia, nonché al movimento politico di Forza Italia e al parlamentare interrogante, appare sufficiente a evidenziarne la odiosa settarietà da cui nasce;

sussiste, peraltro, il grave indizio che i provvedimenti stessi siano stati ispirati, dall'esterno, per iniziativa cioè di ambienti o personalità locali, politicamente e/o personalmente avversi alle posizioni e ai soggetti politici anzidetti. Indizio, tra l'altro, derivante dal fatto che le iniziative contro il predetto sottufficiale – iniziative gravi, molteplici, destabilizzanti per il di lui *status* professionale, il prestigio funzionale e assetto familiare – abbiano avuto un avvio significatamente molto posteriore, cioè addirittura dopo un mese e diciassette giorni dopo l'accadimento di cui il maresciallo suddetto è ritenuto colpevole (rispettivamente 20 ottobre e 3 luglio) –:

indipendentemente dalle tutele ordinarie invocate dall'interessato, quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, con la necessaria urgenza:

a) per rimuovere, nel pubblico interesse alla regolarità giuridica e politica in questo settore delicato, gli effetti dei riferiti atti persecutori e discriminatori di natura

politica, da ritenere settariamente ispirati da odiosità ambientali, anch'esse di origine politica;

b) per sanzionare, in persona del responsabile diretto e in persona della scala gerarchica che vi ha cooperato, questi evidenti, immani e antideocratici abusi;

c) per assicurare, ovunque e costantemente, il pieno esercizio delle libertà personali, civili e politiche degli appartenenti alle forze armate e all'arma dei carabinieri e loro familiari, soprattutto quando si versi in situazioni ambientali a forte rischio perché dominate da consorterie e persone aduse all'esercizio della prepotenza e alla intolleranza nei confronti dei dissidenti personali e politici, anche nella città e nella provincia di Novara.

(3-04520)

(28 ottobre 1999).

**(Sezione 3 – Giudice competente a decidere sull'affidamento dei figli nati da convivenze more uxorio)**

**C) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

in caso di separazione o divorzio, la competenza sull'affidamento dei figli spetta al tribunale ordinario, che stabilisce, oltre l'affidamento, le modalità di frequentazione in favore del genitore non affidatario, la misura dell'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale;

tali provvedimenti vengono assunti in via provvisoria già alla prima udienza, riducendo al minimo il periodo «non regolamentato», determinando così una minore conflittualità tra i genitori;

al contrario, in caso di rottura di una convivenza *more uxorio*, dalla quale siano nati dei figli, la materia dell'affidamento e della frequentazione

è demandata al tribunale per i minorenni, organo che decide in composizione mista, essendo composto da due magistrati togati e da due membri laici esperti in materie psicopedagogiche, composizione questa dovuta al fatto che il tribunale per i minorenni è chiamato a giudicare nei delicati casi previsti dagli articoli 330 e 336 del codice civile;

ad ulteriore discapito per le coppie *more uxorio* si aggiunge il fatto che le decisioni vengono prese in Camera di Consiglio con una procedura ben poco rispettosa del diritto al contraddittorio e che gli eventuali provvedimenti in materia di assegno di mantenimento non costituiscono titolo esecutivo immediatamente azionabile, ma debbono essere ratificati dal tribunale ordinario;

inoltre vanno calcolati i lunghissimi tempi delle decisioni del tribunale per i minorenni (a Roma, ad esempio, sono necessari almeno 12 mesi) che, aggiunti al fatto che non vengono assunti provvedimenti provvisori immediati, determinano una forte discriminazione sia nei confronti dei figli nati da convivenze *more uxorio* o da relazioni non formalizzate che dei loro genitori, tutto ciò in aperto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione, che stabilisce identico trattamento tra figli legittimi e naturali -:

se intenda modificare le competenze del tribunale per i minorenni in tema di affidamento dei figli naturali, nei casi non rientranti nell'ambito degli articoli 330 e 336 codice civile, delegando la materia al tribunale civile, prevedendo un procedimento analogo a quello della separazione, con una prima fase in cui sia possibile emettere provvedimenti provvisori a mezzo di ordinanza ed una seconda fase istruttoria con la relativa sentenza definitiva.

(2-02068) «Sbarbati, Mazzocchin».

(15 novembre 1999).

**(Sezione 4 – Svolgimento dell'esame a distanza tramite sistemi audiovisivi di imputati, testimoni e collaboratori di giustizia)**

**D) Interrogazione:**

GIULIANO e MAROTTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi giorni si sono verificati numerosi inconvenienti in occasione di interrogatori a distanza di imputati, testi e collaboratori, quali difficoltà di collegamento, video ed audio non buoni;

tali carenze sono state cause di rinvio delle udienze e comunque hanno costituito motivo di grande disagio che ha esacerbata quella «sofferenza» che da anni vive un mondo giudiziario già afflitto da numerosi e gravi problemi -:

se sia a conoscenza di tale situazione;

quali provvedimenti intenda con assoluta urgenza adottare per far fronte a tali gravi disfunzioni. (3-03039)

(12 novembre 1998).

**(Sezione 5 – Difformità nelle interpretazioni della legge fallimentare nei tribunali italiani)**

**E) Interrogazione:**

COLA e MANZONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il regio decreto n. 267 del 1942, legge fallimentare, statuisce che «il fallimento può essere richiesto dal creditore, dal pubblico ministero e d'ufficio»;

nell'ultima delle tre ipotesi, il fallimento può essere dichiarato soltanto quando l'imprenditore, che trovasi nell'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, solleciti esplicitamente ed in modo inequivoco il tribunale competente a dichiararlo fallito, depositando contestualmente, presso la cancelleria di quell'autorità giudiziaria, i libri e le scritture contabili;

invece, nel caso in cui siano i creditori ad avanzare ricorso di fallimento, il tribunale ha l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per provvedere nel senso richiesto;

indubbiamente è da ritenere non sussistano i presupposti per dichiarare fallito un imprenditore che dia prova della corretta gestione della propria azienda, provvedendo, in costanza di pendenza del o dei ricorsi, al deposito di istanze ovvero di rinunce da parte dei ricorrenti, comprovando, pertanto, la transitorietà dello stato di liquidità;

tale logica interpretazione, in sintonia con la *ratio* del complesso normativo in questione, ha indotto la quasi totalità dei tribunali italiani a non dichiarare mai il fallimento dell'imprenditore che avesse provveduto a liquidare i creditori ricorrenti o ammessi alla procedura;

negli ultimi anni, in modo difforme e per ragioni poco comprensibili, la sezione fallimentare del tribunale di Napoli, in molti casi, nonostante il deposito delle desistenze da parte dei creditori e delle pedissequie dichiarazioni degli stessi di non avere null'altro a pretendere, si riserva parimenti la facoltà di dichiarare il fallimento, spesso, sembrerebbe, dichiarandolo effettivamente ed immotivatamente;

le anomalie della sezione fallimentare del tribunale di Napoli andrebbero al di là di quanto sinora segnalato: come è noto con una recente sentenza (la n. 66 del 1999) la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fallimento di una società di persone con soci a responsabilità limitata può essere dichiarato anche nei confronti del socio, defunto o comunque non facente più parte della ragione sociale, solo se entro un anno dalla morte o dallo scioglimento del rapporto sociale. Tanto nell'ambito di una decisione sollecitata alla Consulta dal tribunale di Roma che aveva interpretato l'articolo 147 (legge fallimentare) in modo più rigoroso, ritenendo possibile il fallimento anche oltre il citato limite temporale;

tutti i tribunali del distretto della Corte di appello di Napoli si sono uniformati a tale decisione e così, pare, anche le altre autorità giudiziarie;

solo la sezione fallimentare del tribunale di Napoli sembrerebbe essere di contrario avviso, avendo disatteso in modo incomprensibile, così come segnalato da più parti, quanto ritenuto con estrema chiarezza dalla Corte Costituzionale;

bisogna chiedersi se in tal modo, palesemente poco ortodosso, si contribuisca a risollevare un'economia, quella del sud, nei cui confronti si fanno solo dichiarazioni di intenti, omettendo invece, come nel caso di specie, doverosi e solleciti interventi —:

pur nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giurisdizionale, se quanto segnalato risponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative, anche di carattere legislativo, si intendano assumere affinché sia uniformemente applicata presso tutti i tribunali la normativa relativa alla dichiarazione di fallimento, onde salvaguardare centinaia di imprese, particolarmente nel sud dichiarate fallite il più delle volte senza che sussista un reale *fumus decotionis*.

(3-04191)

(10 settembre 1999).

**(Sezione 6 – Trasferimento in Turchia di un cittadino turco detenuto in Italia)**

**F) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Coskun Karakus è un cittadino turco dal 28 marzo 1983 recluso nell'istituto penitenziario di San Gimignano, dove sta scontando una condanna definitiva a 28 anni di reclusione per reati legati al traffico di stupefacenti;

il signor Karakus dal luglio 1993 ha reiteratamente richiesto il trasferimento in Turchia, in conformità con la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, e dal giorno del suo arresto ha potuto godere di 22 mesi di semilibertà, mentre, da allora, tutte le domande rivolte ad ottenere misure alternative alla detenzione (semilibertà o permessi premio) vengono respinte dal tribunale di sorveglianza di Firenze poiché, essendo un cittadino straniero, viene rilevato il pericolo di fuga;

i familiari del detenuto, che è sposato ed è padre di quattro figlie, risiedono in Turchia e a causa di problemi di carattere economico possono recarsi in Italia solo una volta l'anno per incontrare il signor Karakus che, per la sua scarsa conoscenza della lingua, ha difficoltà di inserimento e di socializzazione;

il Governo turco ha più volte manifestato la sua disponibilità ed apertura al dialogo per garantire ai cittadini turchi detenuti all'estero e per quelli stranieri detenuti in Turchia la possibilità di scontare la pena nel Paese di origine per favorirne sia il reinserimento sia la vicinanza agli affetti familiari;

nel mese di aprile del 1991 la Turchia ha adottato un provvedimento di amnistia generale, la rinuncia a beneficiare del quale, espressa dal signor Karakus, pur di poter essere trasferito, è stata ritenuta dal Governo turco irricevibile in quanto inconstituzionale;

il signor Karakus ha reso nota la propria situazione, chiedendo un intervento anche per gli altri cittadini turchi reclusi nelle carceri italiane, sia al Presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, con una lettera dell'8 aprile 1999, che al Presidente del Senato, onorevole Nicola Mancino e al Presidente della Camera, onorevole Luciano Violante, con lettera dell'8 giugno 1999, nonché al Ministro interrogato, con lettere del 22 dicembre 1998 e del 4 giugno 1999;

una politica restrittiva nella concessione del trasferimento ai cittadini turchi

detenuti nelle carceri italiane potrebbe recare nocimento ai cittadini italiani detenuti in Turchia che avessero fatto istanza di trasferimento nel nostro Paese —:

se non ritenga di adottare ogni provvedimento necessario per garantire il rispetto dei diritti riconosciuti ai cittadini turchi detenuti in Italia, ed in ispecie del signor Karakus, e per verificare la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento;

se sia vero che i detenuti turchi in Italia beneficerrebbero, ove trasferiti, del beneficio dell'amnistia e, in questo caso, se ciò rappresenti un fattore ostativo al trasferimento stesso. (3-04297)

(23 settembre 1999).

**(Sezione 7 – Svolgimento di cause civili nei locali della soppressa sezione staccata della pretura di Trebisacce – Cosenza)**

**G) Interrogazione:**

FINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del presidente del tribunale di Castrovilli (Cosenza) era stato disposto lo svolgimento dell'attività giurisdizionale inherente ai procedimenti civili nei locali della soppressa sezione staccata di pretura di Trebisacce;

con successivo provvedimento dello stesso presidente del tribunale è stato revocato con effetto immediato il provvedimento suindicato relativamente all'esercizio dell'autorizzata attività giurisdizionale;

secondo quanto riportato dalla stampa (*Gazzetta del Sud* del 1° dicembre 1999) la revoca del provvedimento troverebbe la sua motivazione nel parere negativo espresso dal consiglio giudiziario;

la possibilità quindi di vedere comunque operante, anche se con attività limitata, la pretura di Trebisacce trova un suo brusco stop, ancora più mortificante per gli operatori del settore e gli utenti/città-

dini, per il fatto che il provvedimento iniziale di apertura era stato accolto con molto favore e fortemente amplificato sul territorio quale positivo risultato raggiunto grazie all'impegno di istituzioni politiche e sociali;

quella che quindi era stata dipinta quale vittoria si rivela come sonora sconfitta che mortifica il territorio, dopo averlo illuso -:.

se risponda al vero, ad avviso del Ministro interrogato, che è di esclusiva competenza del presidente del tribunale il potere decisionale di disporre lo svolgimento di attività giurisdizionale, relativamente ai procedimenti civili, presso locali di soppresse sezioni staccate di pretura, dovendosi intendere meramente consultivo il parere espresso dal consiglio giudiziario del tribunale;

se non ritenga di dover intervenire per evitare che la revoca del provvedimento possa essere considerata definitiva e restituire quindi a tutto un territorio una propria dignità con la riapertura della pretura di Trebisacce. (3-04750)

(*1º dicembre 1999*).

**(Sezione 8 – Soppressione di uffici del giudice di pace in Calabria)**

**H) Interrogazione:**

D'IPPOLITO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come risulta tra l'altro da notizie divulgiate a mezzo stampa (*Italia Oggi, Sole 24 ore*), la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del ministero della giustizia, con una nota, sulla quale è chiamato ad esprimere parere definitivo il Consiglio superiore della magistratura, ha annunciato la soppressione degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore a 110 iscrizioni annue;

dall'applicazione rigida di tale criterio discenderebbe la soppressione automatica di alcuni uffici che meriterebbero specifica considerazione come ad esempio quelli di Soveria Mannelli e di Maida;

con riferimento specifico alla sede di Soveria Mannelli il decremento delle iscrizioni del biennio 1998-1999 (1998 n. 91, 1999 n. 84), contraddice il dato del precedente biennio 1996-1997 (1996 n. 181, 1997 n. 186);

l'ufficio del giudice di pace di Soveria Mannelli e il suo territorio di giurisdizione dovrebbe essere accorpato presumibilmente alla sede di Nocera Terinese, risultando solo questa, unitamente a quella di Filadelfia, sede accorpante (come da nota diffusa dall'Associazione nazionale dei giudici di pace);

tale soppressione penalizzerebbe per la seconda volta la cittadinanza di Soveria Mannelli e dei comuni limitrofi, che hanno già subito la soppressione della pretura; del resto l'insediamento della pretura, fin dal 1900, in un luogo malamente collegato con il resto del territorio regionale, quale attivo presidio giudiziario, ha contribuito a preservare il territorio da manifestazioni mafiose e di microcriminalità;

non sono, ad oggi, migliorate le condizioni di collegamento viario e ferroviario, rese anzi più difficili dalla posizione « interna » del comune montano di Soveria Mannelli, nella stagione invernale frequentemente innevato;

un tale provvedimento, che pare dettato da esigenze strettamente economiche, non garantirebbe un miglioramento del servizio nel senso della maggiore efficienza e celerità della giustizia;

quanto al parametro utilizzato dal superiore ministero e limitato ai soli procedimenti ordinari, pur tralasciando i procedimenti per ingiunzione, dovrebbero, però, essere considerati anche i procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa (articolo 322 del codice di procedura penale), istituto questo spesso utilizzato

dall'ufficio di Soveria Mannelli quale strumento di decongestione della giustizia civile e come antidoto alla litigiosità;

risulterebbe riduttivo utilizzare come parametro di riferimento il solo settore civile, tenuto conto dell'attuale volontà del legislatore di ampliare la competenza del giudice di pace, attribuendogli una precisa competenza penale;

con riferimento specifico alla sede di Maida l'ufficio del giudice di pace è situato in uno stabile di proprietà del ministero della giustizia; copre una superficie di 1391 metri quadri distribuita su due piani con un'ampia aula di udienza, vari locali adibiti ad archivi e numerose stanze per il personale ed i giudici. Tutti i vani sono stati arredati ed attrezzati dal ministero per una spesa complessiva di 95 milioni di lire. Insiste, altresì, su una superficie scoperta di 2400 metri quadri adibita a parcheggi;

il bacino di utenza dell'ufficio copre, nell'arco di 6 chilometri una popolazione di circa 21.000 abitanti distribuiti nei comuni di San Pietro a Maida, Jacurso, Cortale, Curinga e Maida, che si trova nella favorevole posizione centrale, e le due popolose frazioni di Vena e Acconia;

con riferimento al carico di lavoro, se ne può constatare il graduale aumento attraverso le iscrizioni a ruolo e prevederne uno maggiore tenendo presente la nuova competenza penale dell'ufficio del giudice di pace e la notevole attività già svolta dalla sezione penale nell'ex pretura mandamentale di Maida;

la ventilata ipotesi di accorpamento dell'ufficio del giudice di pace di Maida con quello di Filadelfia comporterebbe gravissimi disagi alle popolazioni, costrette a spostamenti assai difficoltosi, considerata l'ubicazione geografica dei comuni interessati, la distanza e la scadente qualità dei collegamenti con la sede di Filadelfia;

un eventuale accorpamento, considerata la qualità dei locali in cui oggi è ubicato l'ufficio e la circostanza che non ve ne sono altri nel circondario, comporterebbe disagi notevoli sia al personale che ai giudici rendendo difficilmente applicabile quanto previsto dalla legge n. 626 del 1994;

Filadelfia, pur inserita nella circoscrizione territoriale di Lamezia Terme in realtà è, rispetto a Maida, comune di diversa provincia e più esattamente di quella di Vibo Valentia;

a fronte di uno stabile, sede dell'ufficio, accuratamente arredato e fornito di adeguati servizi nella sede di Maida, i locali attualmente adibiti all'ufficio del giudice di pace in Filadelfia (peraltro non di proprietà del ministero della giustizia ma in locazione), risulterebbero inadeguati ad ospitare le 3 unità degli impiegati e i 2 giudici dell'ufficio di Maida —:

quali provvedimenti intenda adottare per impedire che una logica di economia mortifichi le esigenze di giustizia e per impedire altresì, che la pur necessaria esigenza di razionalizzazione della spesa e di organizzazione efficiente degli uffici finisca per accentuare la distanza dei cittadini dalle istituzioni;

se non sia opportuno riconsiderare, sulla base dei chiarimenti forniti, le specifiche situazioni rappresentate dalla interrogante, dovendo, altresì, sottolineare quale effetto non voluto, ma certamente ineluttabile, del provvedimento di razionalizzazione, avviato dalla direzione generale di codesto ministero: *a) il venir meno di un servizio essenziale; b) l'insorgere di innumerosi « quanto insuperabili » difficoltà oggettive, per di più aggravate dal prevedibile insorgere nei cittadini di un sentimento di abbandono a fronte della progressiva spoliazione del territorio di ogni presidio di giustizia.* (3-04926)

(19 gennaio 2000).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4566 — DISPOSIZIONI PER  
L'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE G8 A GENOVA  
(APPROVATO DAL SENATO) (6988)**

**(A.C. 6988 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 1.**

1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, nella quale si svolgerà il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresì le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio marittimo, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalità. Nessun onere è dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture già esistenti; detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al Comune di Genova.

2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale com-

missione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorità portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; è comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a società a prevalente partecipazione del Comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette società.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, è in ogni caso consentito il

ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilità di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994 e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.

4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilità speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresì confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal Comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento è disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

**(A.C. 6988 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e del Vertice

di Genova di cui all'articolo 1 provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.

3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1 resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.

4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 è autorizzato a stipulare non più di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.

**(A.C. 6988 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001.

2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei

ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1 dell'articolo 2.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è presentato entro il 30 giugno 2002 all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**(A.C. 6988 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 4.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova è au-

torizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.

**(A.C. 6988 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 22.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno

2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6988 - sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 6.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4575 – CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE  
2000, N. 82, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA  
DEI TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE NELLA FASE DEL  
GIUDIZIO ABBREVIATO (APPROVATO DAL SENATO) (6989)**

**(A.C. 6989 – sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) le parole: « dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563: » sono sostituite dalle seguenti: « dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza

con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: »;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni; ».

**ARTICOLO 2.**

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o

rinvia per taluno dei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. »;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. »;

*c)* nel comma 5, le parole: « Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, ».

### ARTICOLO 3.

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 ».

### ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

### ARTICOLO 5.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### (A.C. 6989 – sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: “in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi” sono inserite le seguenti: “o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4” ».

*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 2-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: “i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni”, sono inserite le seguenti: “, anche nell'ipotesi del tentativo”.

ART. 2-ter. — 1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: “commi 1, 3 e 4” sono sopprese.

ART. 2-quater. — 1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

“2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto”.

ART. 2-quinquies. — 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: “pubblico mini-